

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUSSO

Modifica all'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e proroga del termine iniziale di efficacia di disposizioni riguardanti la produzione della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta

Presentata il 2 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le inchieste della magistratura hanno rivelato, negli anni, una lunga sequenza di raggiri e di truffe che hanno avuto come vittima la mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP), fiore all'occhiello del patrimonio gastronomico italiano. In molti casi per risparmiare sui costi le aziende produttrici hanno fatto ricorso a latte di bufale non allevate nell'area DOP, il cui perimetro è delimitato dai confini amministrativi di alcuni, specifici territori della Campania, del Lazio, della Puglia e del Molise. Il tutto con grave nocimento sia della leale concorrenza tra aziende che dei consumatori. Da qui la *ratio* del provvedimento contenuto nel decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, secondo il quale la produzione di

mozzarella di bufala DOP deve avvenire in stabilimenti separati da quelli in cui si lavorano altri tipi di formaggi e preparati alimentari.

L'indiscutibile valenza della misura legislativa che rende meno eludibili i controlli da parte delle autorità preposte può, tuttavia, ritenersi non necessaria laddove le aziende utilizzino, non solo per la mozzarella a marchio, esclusivamente latte proveniente da bufale campane di area DOP. La proposta di legge interviene quindi per far sì che la doppia linea di produzione sia necessaria soltanto per chi utilizza anche latte non DOP. In quest'ultimo caso, comportando l'adeguamento alla legge un notevole impiego di tempo oltre che un cospicuo investimento economico, si ravvisa la necessità di concedere una ulteriore proroga rispetto all'entrata in vigore della norma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 la produzione della “mozzarella di bufala campana”, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, a meno che negli stabilimenti medesimi non sia utilizzato, per ogni tipo di produzione, esclusivamente il latte di bufala campana prodotto nell'area geografica determinata dai provvedimenti di riconoscimento della denominazione di origine protetta ».

